



Progetto LIFE NATURA "LifeTicinoBiosource"

LIFE15 NAT/IT/000989

*Conservazione della biodiversità tramite il ripristino di aree sorgente
a favore di specie prioritarie e di interesse comunitario nel Parco del Ticino*

AZIONE C.4.2 (sottoazione C)

Gestione dei prati umidi di pianura a favore di uccelli e farfalle di interesse conservazionistico.

ACCORDO TRA PARCO DEL TICINO

E

SOCIETA' AGRICOLA BERETTA CESARE ANTONIO E FILIPPO PIETRO S.S.

- Peja Claudio, nato a Napoli (NA) il 24/10/1953 Direttore del Parco Lombardo della Valle del Ticino C.F. 86004850151 (d'ora in poi per brevità chiamato **Parco Ticino**), domiciliato per la carica a Pontevecchio di Magenta (MI), Via Isonzo, 1
- e
- **SOCIETA' AGRICOLA BERETTA CESARE ANTONIO E FILIPPO PIETRO S.S.** con sede a MORIMONDO - FRAZ. FALLAVECCHIA - PIAZZALE OSPEDALE MAGGIORE, 21 - partita IVA n. 13076130155 (di seguito denominata "Azienda agricola conduzione estiva") rappresentata da BERETTA FILIPPO PIETRO Codice Fiscale: BRTFPP67E02A010P

Premesso:

- che il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino tutela le marcite all'art. 22.6, mediante uno specifico "Regolamento di Mantenimento delle Marcite";
- che con deliberazione C.d.G. n. 77 del 30.05.2017 è stato approvato l'aggiornamento del "Regolamento di Mantenimento Marcite";
- che il Progetto LIFE NATURA "LifeTicinoBiosource" codice LIFE15 NAT/IT/000989 "Conservazione della biodiversità tramite il ripristino di aree sorgente a favore di specie prioritarie e di interesse comunitario nel Parco del Ticino" prevede all'azione C42 la gestione e il recupero dell'irrigazione invernale di prati marcitoi abbandonati da più anni.
- che il medesimo progetto LIFE Biosource, attraverso l'Azione C4, intende migliorare la gestione delle marcite e il suo fondamentale ruolo come habitat per la fauna selvatica in particolare l'avifauna, aumentando per i prossimi tre anni la superficie delle marcite sommerse nel Parco del Ticino e selezionando campari da destinare alla loro gestione invernale.

Visto:

- che l'Azienda agricola si impegna ad eseguire gli interventi di gestione della marcita, compresa la sommersione invernale secondo le indicazioni del progetto;
- che il presente accordo rispetta i contenuti del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, capitolo III art. 15, che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti con gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

Art. 1 Scopo del presente accordo sono il recupero della piena funzionalità delle marcite e la valorizzazione della funzione ecosistemica di questa coltura, attraverso la buona gestione agronomica e la pratica della sommersione invernale.

Art. 2 L'Azienda per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, si impegna a:

- effettuare una buona conduzione agronomica (minimo tre sfalci annuali, pulizia estiva della rete irrigua, irrigazione estiva, concimazione preferibilmente organica)
- effettuare eventuali sistemazioni funzionali al mantenimento della pendenza originaria e al pareggiamento della superficie delle ali;
- effettuare eventuali trasemine e rullature;
- eseguire gli interventi di pulizia e preparazione della rete irrigua per la sommersione invernale;
- eseguire la sommersione invernale per minimo 45 gg, ottimali 60 gg, preferibilmente nei mesi di dicembre e gennaio (secondo la disponibilità irrigua);
- posizionare su ogni sito di intervento la "bandierina di segnalazione" realizzata a spese dell'Ente Parco, con eventuale indicazione del nome dell'azienda.

Art. 3 Il presente accordo ha durata di tre anni e scade al termine dell'annata agraria 2019-2020. Non necessita di rinnovo annuale, dato tacitamente, ma può essere revocato per inadempienza dell'azienda o per sopravvenute motivazioni di carattere straordinario non prevedibili alla stipula dello stesso;

Art. 4 Oggetto del presente accordo sono i seguenti appezzamenti, tutelati dal Reg. Mantenimento Marcite 2017 richiamato in premessa, per le superfici indicate ed identificati dall'apposito codice:

Comune	Codice identificativo Regolamento	superficie
Morimondo	sx083	3,67

Art. 5 Sono inoltre oggetto del presente accordo i seguenti appezzamenti, così come richiesti dall'azienda all'atto della domanda di bando e valutati positivamente dal Parco in funzione degli obiettivi di progetto; i medesimi appezzamenti non sono tutelati dal Regolamento Marcite, ma, ai sensi dell'art.9 dello stesso, possono essere classificati in base alla complessità ed oggetto di assegnazione di contributo;

Comune	Cod. Id.	Foglio	Mappali	superficie

Art. 6 Per le superfici riportate agli articoli 4 e 5 e gli impegni previsti all'art. 2, il Parco riconosce all'azienda un contributo complessivo di: **€ 2.202,00** come calcolato nella graduatoria del Bando.

Art. 7 I tecnici del Parco effettueranno i necessari controlli previsti dal progetto, anche senza preavviso per la verifica della buona conduzione della marcita e dell'effettiva esecuzione dei lavori.

Art. 8 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione del presente accordo e che non sia stato possibile comporre in via amichevole, sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 9 Il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della parte delle tariffe del D.P.R. 131/86 sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Art.10 Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono poste a carico dell'Azienda, nessuna esclusa.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

Magenta, 29 novembre 2017

PARCO DEL TICINO
Il Direttore (Claudio Peja)

AZIENDA AGRICOLA

Il Legale rappresentante

SOCIETA' AGRICOLA
BIORETTA ORRANE ANTONIO &
FILIPPO PETER S.S.
Fraz. Pallavescio - 21020 Morimondo (MI)
C.F. e P.IVA 130130155